



COLT.OR. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

**PROCEDURA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
ai sensi del D.Lgs. n.24/2023**

Data	Aggiornamenti del Documento
15/12/2023	Prima Edizione, in applicazione della normativa DLgs. 24/2023

Indice

1. Premessa.....	3
2. Scopo della procedura	3
3. Campo di applicazione	3
4. Soggetti coinvolti.....	5
5. Contenuto della segnalazione.....	5
6. Destinatari della segnalazione e modalità di trasmissione	6
7. Canale di segnalazione interno: verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	7
8. Tutela del segnalante	7
OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	7
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	11
9. Modifiche delle misure di prevenzione dei rischi	12
10. Documenti di riferimento.....	12
11. Allegati alla procedura	12
Regolamento piattaforma informatica – Manuale Whistletech.....	12

1. Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, si è data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone, che operano sia nell'ambito pubblico che in quello privato, le quali segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

COLT.OR. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (di seguito anche "COLT.OR." o "Società" o "Ente"), ai sensi del suddetto decreto, ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni, c.d. *procedura whistleblowing*.

2. Scopo della procedura

La procedura ai sensi del D.Lgs. n.24/2023 ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di COLT.OR.

La procedura è predisposta ai sensi del D.Lgs. n.24/2023 che impone di implementare l'attivazione di un canale interno di segnalazione, il divieto di ritorsione e l'applicazione di un sistema disciplinare. In tal senso la procedura è attivata al fine di:

- fornire al segnalante chiare indicazioni operative in merito all'oggetto della segnalazione, al suo contenuto, al destinatario gestore delle segnalazioni e alle modalità di trasmissione della segnalazione interna, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte;
- regolamentare il processo di gestione della segnalazione interna da parte del destinatario individuato come gestore della segnalazione stessa;
- fornire al segnalante indicazioni operative in merito alle condizioni per effettuare una segnalazione esterna.

La procedura disciplina anche le modalità di verifica di validità e fondatezza delle segnalazioni e le misure da intraprendere nel caso di segnalazioni al solo scopo di calunnia o diffamazione.

3. Campo di applicazione

La presente procedura considera come rilevanti le segnalazioni che riguardano condotte illecite, irregolarità o reati – consumati o tentati – di cui il segnalatore abbia avuto conoscenza diretta nell'esercizio delle proprie mansioni o funzioni, che possono consistere in azioni od omissioni rilevanti ai fini della **violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea** così come definiti all'art. 2 del D.Lgs. n.24/2023. In specifico si intendono per "violazioni": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in possono riguardare:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ove previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La segnalazione non può riguardare:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al suddetto decreto;

- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Per le segnalazioni riguardanti rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro occorre fare riferimento all'Ufficio del personale, quale funzione operativa preposta per le questioni riguardanti il personale della Società, che riferisce al Presidente delegato per tali questioni dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Soggetti coinvolti

Sono tenuti all'applicazione della procedura i soggetti come indicati all'art. 3 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 24/2023 ed in specifico:

- i lavoratori subordinati di COLT.OR., ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del c.p.c. e all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di COLT.OR.;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a COLT.OR.;
- i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività a COLT.OR.;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di COLT.OR., anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata:

- in costanza del rapporto giuridico;
- se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto.

5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da terzi, a meno del caso in cui la segnalazione è comunicata ad un soggetto diverso dal canale di segnalazione individuato nel qual caso valgono le misure individuate di seguito nella procedura stessa per la gestione della comunicazione della segnalazione.

La segnalazione inoltre deve possibilmente contenere tutte le informazioni necessarie per individuare con certezza e inequivocabilmente l'autore della condotta oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni rese in forma anonima saranno prese in considerazione solo se circostanziate. Esse saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate secondo la presente procedura. Il segnalante anonimo, se successivamente identificato, beneficerà delle tutele che il D.Lgs. n.24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive¹.

Per garantire la riservatezza del segnalante prevista dal D.Lgs. n.24/2023, COLT.OR. adotta una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni tra soggetto segnalante e canale di segnalazione.

In particolare, la segnalazione (di seguito anche “segnalazione whistleblowing”) deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità di chi effettua la segnalazione;
- la chiara e completa esposizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta diretta conoscenza;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha determinato i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano dare informazioni rispetto ai fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti riportati; - ogni altra informazione utile ad un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

6. Destinatari della segnalazione e modalità di trasmissione

La gestione delle segnalazioni è affidata da COLT.OR. ad un canale interno gestore delle segnalazioni (di seguito anche “Gestore”) individuato in un soggetto esterno autonomo ed adeguatamente formato, che risponde ai criteri normativi di cui all’art. 4 c.2 del D.Lgs. 24/2023. Il Gestore è destinatario delle segnalazioni whistleblowing secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica dedicata, implementata dalla Società nelle pagine del proprio sito aziendale <https://coltor.whistletech.online>.

La piattaforma informatica implementata da COLT.OR. per la gestione delle segnalazioni whistleblowing garantisce i requisiti di riservatezza previsti dalla normativa, dando la possibilità sia di segnalazioni scritte che orali. Inoltre la piattaforma informatica consente la segnalazione, su richiesta della persona segnalante, anche mediante incontro diretto con il Gestore.

Nel caso di segnalazione comunicata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato, questa deve essere trasmessa al Gestore entro 7 giorni da suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Per ogni riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni COLT.OR., oltre quanto indicato nella presente procedura, rimanda per completezza alla piattaforma informatica implementata ed al relativo Manuale di regolamentazione e funzionamento della stessa (Manuale Whistletech) allegato della presente procedura.

¹ 1 Art. 16 c. 4 del D.Lgs. n.24/2023
COLT.OR. SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
PROCEDURA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
ai sensi del D.Lgs. n.24/2023

7. Canale di segnalazione interno: verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

Il Gestore riceve le segnalazioni a mezzo piattaforma informatica e gestisce le stesse secondo i seguenti criteri:

- rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- formulazione di un primo giudizio di ricevibilità, escludendo le segnalazioni che non rientrino nell'oggetto della presente procedura (ad es. reclami generici, lamentele);
- mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante con possibilità di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- gestione diligente delle segnalazioni ricevute procedendo:
 - alla trasmissione della segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile e/o altrimenti riconducibile all'autore, ad altri soggetti al fine di acquisire ulteriori informazioni ed osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le valutazioni e fornire i richiesti riscontri entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
 - all'archiviazione della segnalazione, con supporto di adeguata motivazione, nel caso in cui dalle prime verifiche effettuate essa risulti infondata o non sufficientemente circostanziata od ancora non pertinente;
 - nel caso di non archiviazione, alla comunicazione dell'esito della propria valutazione e/o verifica con il Presidente di COLT.OR. per le opportune valutazioni ai fini disciplinari e sanzionatori, che lo stesso valuterà anche in condivisione con il Consiglio di Amministrazione della Società;
 - al riscontro delle valutazioni disciplinari e sanzionatorie attivate dall'organo amministrativo di COLT.OR. su proposta del Presidente;
- tempistica di riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- messa a disposizione di informative chiare sul canale, sulle procedure, sulla piattaforma informatica utilizzata e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. In tal senso le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 3, c. 3 – 4 del D.lgs. 24/2023.

8. Tutela del segnalante

OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di

vertice di COLT.OR., che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e di non svolgere indagini o chiedere informazioni riguarda tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti nel procedimento di accertamento della segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Con riferimento alle ipotesi suddette, alla persona segnalante viene data informazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati mediante comunicazione scritta. Tale informativa è prevista nell'ambito delle attività di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente procedura quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione dell'identità come sopra evidenziato, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal CCNL applicato vigente per i soggetti a cui esso è applicabile.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Nell'ambito delle attività di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

I soggetti a cui si applica la presente procedura e che effettuano una segnalazione nel rispetto della stessa e delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione per le segnalazioni effettuate. In tal senso costituisce ritorsione, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del citato Decreto, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate le fattispecie che possono costituire ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A tutela del segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3, del suddetto Decreto (Divieto di ritorsione), nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del suddetto Decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Le suddette tutele per le persone segnalanti non si applicano nel caso in cui non ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al suddetto Decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia e secondo la presente procedura.

Inoltre è condizione per la protezione della persona segnalante il fatto che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nel caso in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile,

per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste normativamente per la persona segnalante non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le condizioni per l'applicazione delle tutele della persona segnalante e le misure disciplinari che si applicano nel caso di responsabilità penale di quest'ultima per come suddette, si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

La persona segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

In tal senso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.24/2023 e al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del sopra citato art. 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Infine quale limitazione della responsabilità della persona segnalante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, c. 3, del suddetto decreto protette da segretezza, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto.

Fermo restando le tutele suddette garantite dalla normativa di riferimento, l'individuo che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito ne deve dare notizia immediata e circostanziata al Gestore delle segnalazioni. Quest'ultimo, valutato quanto accaduto, ne dovrà riferire al Presidente della Società, per l'adozione di tutte le iniziative necessarie ed opportune.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti destinatari di cui al canale di segnalazione interno, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

COLT.OR. definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali sopra citati. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto destinatario, di cui al canale di segnalazione interno, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto destinatario, di cui al canale di segnalazione interno. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il soggetto destinatario, di cui al canale di segnalazione interno, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del suddetto soggetto destinatario mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

9. Modifiche delle misure di prevenzione dei rischi

Qualora, a seguito delle segnalazioni e delle comunicazioni nei confronti degli organi di COLT.OR. emergano elementi oggettivi idonei a rivelare carenze dei sistemi di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà tempestivamente provvedere al loro adeguamento o dare mandato al Presidente della Società per le azioni correttive da porre in essere per l'adeguamento del sistema di controllo interno.

10. Documenti di riferimento

- Decreto Legislativo 24, 10 marzo 2023: "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."
- Regolamentazione piattaforma informatica per applicazione procedura whistleblowing.

11. Allegati alla procedura

Regolamento piattaforma informatica – Manuale Whistletech


WHISTLETECH

Sommario


Whistleblower: come fare una segnalazione 1
Ricevente: come gestire una segnalazione 5

Whistleblower: come fare una segnalazione

Il whistleblower che deve fare una segnalazione (di seguito WB) accederà alla piattaforma tramite browser al link della home page concordata



Per effettuare una nuova segnalazione dovrà premere sul tasto **Invia una segnalazione** e cliccare su **Procedi** una volta presa visione del testo contenuto nel disclaimer




Come prima cosa, si dovrà scegliere il contesto di interesse tra quelli elencati, cliccandoci sopra



In questo modo si accederà al questionario, composto di alcuni step con campi obbligatori oppure di compilazione opzionale.

Di seguito un esempio di questionario con i relativi step.

Step 1: Compila la tua segnalazione




Si dovrà inserire una descrizione sintetica del fatto e, se si vuole, aggiungere anche dettagli in quella estesa.

Sarà richiesto di specificare la tipologia di rapporto che intercorre con l'azienda tramite menù a tendina (Collaboratore, Fornitore, Dipendente) e di specificare se è già stata fatta una segnalazione oppure no, con eventuale esito in caso affermativo.

Si può inoltre allegare documentazione a supporto.

Completata la sezione, si premerà su **Successivo**.

Step 2: Generalità




The screenshot shows a web form with three steps: 1. Compila La Tua Segnalazione, 2. Generalità, and 3. Passo Conclusivo. Step 2 is active. The form asks for identifying data: Name (Mario), Surname (Verdi), Alternative contact method (Email address), and Email address (marioverdi@sonoio.it). There are 'Precedente' and 'Successivo' buttons.

È richiesto l'inserimento dei dati anagrafici del WB, che ha la possibilità di scegliere un metodo di contatto tra quelli elencati (e-mail, telefono, tramite la piattaforma...)

Completata la sezione, si premerà su **Successivo**.

Step 3: Passo conclusivo



The screenshot shows Step 3: Passo Conclusivo. It contains a section titled 'Termini e Condizioni' with the following text: 'ACCORDO: Questa segnalazione verrà recepita e gestita dal personale aziendale preposto alla gestione delle segnalazioni.', 'GARANZIA: Nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, tutte le informazioni contenute nella segnalazione, incluse eventualmente quelle relative alla tua identità o di altri individui, verranno trattate in modo confidenziale e riservato e saranno conservate in accordo con le modalità previste nella Policy Whistleblowing, e comunque nel rispetto della normativa privacy vigente.', and 'RICORDA: La segnalazione deve essere effettuata in modo responsabile e consapevole. Conserva il numero della segnalazione (ticket) per ricollegarti e vedere lo stato della gestione della tua segnalazione ed eventuali commenti/domande poste dai gestori della segnalazione.' Below this is a checked checkbox: 'Marcando questa casella confermi di accettare questi termini e condizioni.' There are 'Precedente' and 'Invia' buttons.

Il WB dovrà accettare i termini e le condizioni di utilizzo, quindi premere il tasto **Invia**

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Vedi la tua segnalazione

All'invio della pratica, al WB verrà rilasciato il codice numerico che si dovrà annotare per poter visualizzare la sua segnalazione e verificare lo stato, oppure per comunicare con chi ha in carico la pratica.


Per questa operazione dovrà tornare alla home page ed inserire il numero di ricevuta nell'apposita casella, quindi premere su **Accedi**

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Accedi

Da questa sezione potrà inviare messaggi che saranno letti dal funzionario che segue la pratica, ed allegare anche documentazione a supporto, qualora fosse necessario o venisse richiesto



The screenshot displays the 'Allegati' (Attachments) section of a web application. At the top, there is a 'Carica' (Upload) button and the instruction 'Seleziona un file o trascinalo qui'. Below this, a file named 'segnalazione.pdf' with a size of 67.65 KB is shown. A red arrow points to the file icon. At the bottom of the attachment area is a 'Conferma' (Confirm) button. Below the attachments is a 'Commenti' (Comments) section with a text input field (0/4096 characters) and an 'Invia' (Send) button. Two comments are visible: one from 'Whistleblower' dated 21-06-2022 12:29, and another from 'Ricevente' dated 21-06-2022 12:28. Red arrows point to the 'Invia' button and the 'Ricevente' comment.

Ricevente: come gestire una segnalazione

A seconda dei contesti a cui un Ricevente è abilitato, potrà vedere le segnalazioni di propria competenza.

Per completare l'accesso dovrà essere in possesso di username e password.

All'inserimento di una segnalazione da parte di un WB, al Ricevente sarà recapitata una e-mail come questa, corredata dal link di accesso diretto

- 2 - Nuova segnalazione

 xdnwhistleblowing@xdatanet.com
A              12:18

Gentile Ricevente  

Con la presente email ti notificiamo che un whistleblower ti ha selezionato come destinatario di interesse per la propria segnalazione.


Sei pregato di prestare particolare attenzione alle informazioni e al materiale contenuto. Si prega di tener presente che i whistleblower spesso si espongono ad alti rischi personali per finalità di pubblico interesse. Per questo motivo il materiale contenuto in questa segnalazione dovrebbe essere considerato di elevata importanza.
























La segnalazione può essere acceduta:
<https://...>

Distinti saluti,

La home page contiene, nella sezione **Segnalazioni**, l'elenco di tutte le pratiche a lui assegnate, a cui potrà accedere semplicemente cliccandoci sopra.

Se il Ricevente è abilitato al contesto **Whistleblowing**, vedrà quindi le segnalazioni per questa area



	★	#	Canale	Etichetta	Stato	Data della segnalazione	Ultimo aggiornamento	Scadenza	Anteprima
		35	WHISTLEBLOWING	231	Chiusa	08-03-2023 15:50	08-03-2023 15:59	07-06-2023 02:00	  2
		34	WHISTLEBLOWING		Chiusa	08-03-2023 14:55	08-03-2023 14:55	07-06-2023 02:00	
		32	WHISTLEBLOWING	Urgente	In lavorazione	08-03-2023 14:35	08-03-2023 14:37	07-06-2023 02:00	  2
		24	WHISTLEBLOWING		Aperta	20-01-2023 13:17	20-01-2023 13:17	21-04-2023 02:00	  1
		23	WHISTLEBLOWING	Amministrativa	In lavorazione	19-01-2023 11:49	19-01-2023 12:11	20-04-2023 02:00	  2
		22	WHISTLEBLOWING	Falsificazione	Chiusa	18-01-2023 16:50	18-01-2023 17:20	19-04-2023 02:00	  2

Cliccando sulla segnalazione desiderata, si aprirà così il dettaglio e sarà possibile per lui comunicare con il WB qualora dovesse avere richieste specifiche da sottoporgli

#	Canale	Data	Ultimo aggiornamento	Scadenza	Tor	Stato
32	WHISTLEBLOWING	08-03-2023 14:35	08-03-2023 14:37	07-06-2023 02:00	✓ x	In lavorazione

Riceventi

Risposte al questionario

Descrivi brevemente il fatto accaduto
Il mio capo mi fa fare cose non previste

Commenti

buongiorno, per poter prendere in carico la segnalazione mi occorre documentazione a supporto. Può allegarla dalla apposita sezione?

Invia

132/4096

Quando il WB manda un messaggio al Ricevente, quest'ultimo verrà sempre notificato via e-mail

- 2 - Segnalazione aggiornata

 xdnwhistleblowing@xdatanet.com
A   14:12

Gentile Ricevente 

Questa email ti notifica che un una segnalazione è stata aggiornata.

La segnalazione può essere acceduta:
<https://github.com/xdatanet/xdatanet.com/issues/32>

Distinti saluti,